



CITTÀ DI CARPI

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi – Proroga delle ordinanze di cui ai prott. n. 14164 del 04/03/2021, n. 14415 del 05/03/2021, n. 14417 del 05/03/2021, n. 15315 del 10/03/2021 e n. 15634 dell'11/03/2021 a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 (G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021) e del d.l. 13 marzo 2021, n. 30.**

### IL SINDACO

**Premesso** che, a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021, avente ad oggetto *“Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia”*, sono state emanate le seguenti ordinanze:

- ordinanza n. 14164 di protocollo del 04 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”*;
- ordinanza n. 14415 di protocollo del 05 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle limitazioni orarie alla sosta (disco orario) fino al 21 marzo 2021”*;
- ordinanza n. 14417 di protocollo del 05 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Carpi – Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica relativamente all’accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici, alle aree verdi pubbliche e all’utilizzo di panchine, a far data dal 06 marzo 2021”*;
- ordinanza n. 15315 di protocollo del 10 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Carpi – Sospensione di tutte le attività sportive e motorie svolte nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi, pubblici e privati, anche all’aperto”*;
- ordinanza n. 15634 di protocollo del 11 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione del pagamento negli stalli di sosta con strisce blu (parcometro) fino al 21 marzo 2021”*;

**Visti** i provvedimenti e le disposizioni normative nazionali, regionali e locali adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e attualmente vigenti, così come richiamati nelle precitate ordinanze sindacali;

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo fino alla data del 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



CITTÀ DI CARPI

### Visti altresì

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 con oggetto *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”*;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 con oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2021 esplicativa del sopra richiamato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;

### Richiamati in particolare:

- i commi 2 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ai sensi dei quali rispettivamente *“2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.”* e *“5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.”*;
- l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, ai sensi del quale *“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.*  
*2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.”*;

**Dato** atto che, relativamente alle attività indifferibili da rendere in presenza, per le funzioni e i servizi conferiti all'Unione delle Terre d'Argine, il Presidente dell'Unione provvede con proprio decreto;

**Visto** l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;

### ORDINA

**1. di prorogare**, sino al 6 aprile 2021 compreso, le disposizioni, ivi incluse le relative sanzioni amministrative eventualmente previste, contenute nelle ordinanze di seguito elencate:

- ordinanza sindacale n. 14164 di protocollo del 04 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della*



CITTÀ DI CARPI

Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;

- ordinanza n. 14415 di protocollo del 05 marzo 2021, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle limitazioni orarie alla sosta (disco orario) fino al 21 marzo 2021”;
- ordinanza n. 14417 di protocollo del 05 marzo 2021, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Carpi – Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica relativamente all'accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici, alle aree verdi pubbliche e all'utilizzo di panchine, a far data dal 06 marzo 2021”;
- ordinanza n. 15315 di protocollo del 10 marzo 2021, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Carpi – Sospensione di tutte le attività sportive e motorie svolte nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi, pubblici e privati, anche all'aperto”;
- ordinanza n. 15634 di protocollo del 11 marzo 2021, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione del pagamento negli stalli di sosta con strisce blu (parcometro) fino al 21 marzo 2021”;

**2. di trasmettere** copia del presente atto a:

- Prefetto di Modena
- Corpo di Polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Presidente della Commissione consiliare temporanea “Emergenza Covid-19”;
- tutti i dirigenti del Comune, al Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane e al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine per le valutazioni di competenza;
- alle OO.SS. ed alle R.S.U. per il tramite del Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane;

**3. di dare informazione** alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

**RENDE NOTO**

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, li 20 marzo 2021

Il Sindaco  
Alberto Bellelli  
(firmato digitalmente)